



CITTÀ DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

EMERGENZA ABITATIVA

domanda di assegnazione di alloggio sociale per

PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE TRA I CONIUGI (cod.35)

~ INFORMATIVA SUI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE ~

REQUISITI GENERALI

per l'assegnazione (ex art. 3 della legge regionale 3/2010 e s.m.i.)

- a) essere il richiedente cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, o è titolare di protezione internazionale;
- b) **avere il richiedente la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Torino;**
- c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- d) nessun componente il nucleo familiare deve aver avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto alcun componente del nucleo richiedente in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- h) non essere alcun componente del nucleo richiedente stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di un patrimonio mobiliare e immobiliare registrato non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

REQUISITI SPECIFICI

per l'assegnazione (ex Regolamento Comunale n. 385)

ex art. 6

Il nucleo familiare non deve avere la disponibilità di un alloggio adeguato.

ex art. 7

- a) residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
- b) l'alloggio oggetto di procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10;

(omissis)

- d) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio); lo sfratto deve essere convalidato nel rispetto delle scadenze fissate nel contratto in base alla legge;
- e) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 30 giorni dall'avvenuta esecuzione;
- f) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti salvo i casi previsti dalla legge (conciliazione dinnanzi al giudice o a seguito di mediazione). Il conduttore deve far valere in sede giurisdizionale le proprie ragioni con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;

(omissis)

- i) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa devono essere tempestivamente comunicate.

ex art. 12

In caso di provvedimento del Giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi o tra persone unite civilmente o tra conviventi aventi sottoscritto contratto di convivenza, il soggetto tenuto ad abbandonare l'alloggio coniugale può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 7, comma 1 punto d), del presente regolamento esclusivamente se in regola con gli adempimenti fiscali (relativamente ai redditi da persone fisiche) e previdenziali (se lavoratore autonomo) negli ultimi 5 anni.